

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GELMINI, MARIOTTI, MONTAGNANI MARELLI, BOCCASSI, FIORE, BARDELLINI, BUSONI, MANCINO, ROASIO, PELLEGRINI, VALENZI, MASCIALE, LOMBARDI, GIANQUINTO, GOMBI e CERVELLATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1958

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533,
per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge venne presentato nella passata legislatura dai senatori Gervasi ed altri con l'intento di portare alcune modifiche decisamente migliorative alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

La proposta che non venne discussa per l'anticipato scioglimento dell'Assemblea, è confortata da sollecitazioni e suggerimenti giunti da ogni parte, ed è oggi più che mai giustificata dalle esperienze maturate dagli organi eletti e dagli assistiti.

Sono state in particolar modo indicative ai fini della conferma della giustezza delle modifiche proposte, le recenti assemblee dei delegati delle Casse mutue che hanno discusso i bilanci preventivi 1959; le quali assemblee hanno anzi imposto che le modifiche già proposte venissero tecnicamente migliorate ed integrate.

Si è così potuto, in questa sede, affrontare situazioni e colmare lacune in un primo momento non individuate.

È certo comunque che hanno trovato conferma le indicazioni a suo tempo fornite da molti parlamentari in sede di discussione della allora proposta di legge; indicazioni che prevedevano gli inconvenienti che sono stati poi riscontrati nel sistema elettorale degli organi amministrativi delle Casse, nella qualità e quantità delle prestazioni, nell'insufficienza delle entrate a coprire il costo delle erogazioni.

Unanime è in effetti la richiesta che si addivenga ad una immediata modifica della legge: dalle Assemblee dei delegati artigiani che pure hanno approvato i bilanci delle loro Casse mutue, dalle innumerevoli manifestazioni rivendicative della categoria interessata, dagli stessi amministratori e dirigenti delle Mutue artigiane.

Le modifiche presentate rispondono dunque, oltre che alle lecite esigenze autonomiste e democratiche della categoria, ad esigenze di natura sociale come l'estensione delle prestazioni, a necessità tecniche di revisione e adattamento delle norme di legge alle esigenze pratiche per una efficace rea-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lizzazione dello spirito solidaristico ed assistenziale che pur è presente nelle norme già esistenti.

Non è superfluo, infine, precisare che la necessità e l'urgenza di una revisione, anche parziale, della legislazione in vigore fu apertamente denunciata dal Commissario ministeriale della Federazione, nella relazione alla I assemblea nazionale che ebbe luogo in Roma, il 18 gennaio 1958.

Senza porre mano alla modifica di tutte le norme della legge 29 dicembre 1956, numero 1533, che hanno necessità di essere rivedute, allo scopo di colmare gravi lacune e di ovviare numerosi inconvenienti di carattere tecnico e sostanziale, quali si sono rivelati in base alla esperienza acquisita dopo la pratica applicazione della legge stessa, si ritiene particolarmente urgente ed indilazionabile procedere, in questa sede, alla modifica di alcuni articoli relativi alla disciplina normativa dei seguenti fondamentali settori della legislazione in oggetto:

ordinamento delle Mutue ed elezione degli organi provinciali e nazionali;

prestazioni erogate dalle Casse mutue;

contributi a carico dello Stato e degli assicurati.

Per quanto riguarda l'ordinamento delle mutue, sono emersi chiaramente, nella prima applicazione della legge, gli inconvenienti del sistema elettorale non proporzionale. In primo luogo in tutte le elezioni ha influito negativamente il principio di pariteticità, posto a base della formazione dei collegi nelle assemblee locali, e della eguaglianza di rappresentanza fra mutue grandi, medie e piccole; in secondo luogo ha influito negativamente il sistema delle elezioni a gradi, per il presidente della Federazione risulta da una designazione di quinto grado; inoltre ha pesato negativamente l'adozione del sistema maggioritario con limitazioni del voto, e con integrazione dei membri eletti con membri nominati.

Tutto ciò ha generato macchinosità, pesantezza e costo delle elezioni, ha trasformato le mutue da organismi associativi in organismi prevalentemente burocratici; ha contraddetto in misura notevole al principio dell'autogoverno della categoria, che pu-

re era stato assunto a fondamento della legislazione per l'artigianato.

A tutti questi inconvenienti mirano a porre riparo gli articoli 7 ed 11 del presente provvedimento per quanto riguarda il sistema elettorale; e gli articoli 8, 9 e 11, già citato, per quanto riguarda un più decisivo peso degli artigiani eletti nella amministrazione delle Mutue provinciali e della Federazione nazionale.

Per quanto riguarda le prestazioni, esse vengono notevolmente ampliate, al fine di renderle aderenti non solo alle effettive esigenze dell'artigianato, ma anche a retti principi assistenziali, ed a sane concezioni di unificazione dell'assistenza sanitaria. Così, per quanto riguarda il campo di applicazione delle norme, viene fissata al 50 per cento la misura dell'inabilità permanente per il familiare a carico (articolo 1 del provvedimento); e viene stabilito che l'assistenza viene erogata per qualsiasi tipo di malattia, comprese quelle di natura tubercolare, fatta eccezione solo per quelle per le quali gli artigiani sono obbligatoriamente assicurati per altra legge (articolo 5), per cui si supera ogni incertezza ed ogni conflitto di competenza assistenziale, con una norma che può essere considerata anticipatrice di una disciplina generale. Per quanto riguarda poi il contenuto oggettivo delle prestazioni, viene estesa obbligatoriamente agli artigiani la assistenza generica, domiciliare ed ambulatoriale, e la assistenza farmaceutica (articolo 3), questa ultima con particolari controlli di carattere economico (articolo 20), ma senza limitazione per il sanitario (articolo 19).

Questa nuova impostazione del problema delle prestazioni, che colma una grave lacuna della legge, ed allinea il trattamento degli artigiani a quello delle altre categorie di assistiti, porta come conseguenza la revisione della misura e del meccanismo di ripartizione delle contribuzioni.

A ciò provvedono gli articoli 14 e 15 del progetto, con un riparto paritetico dell'onere fra le categorie e lo Stato.

Questa « piccola riforma » dell'assistenza sanitaria agli artigiani è suggerita da considerazioni di praticità e funzionalità; e

perciò volutamente non affronta più complessi problemi tecnici e giuridici, sui quali si esprimeranno meglio gli organi locali e nazionali della Federazione, gli esperti e gli studiosi della materia.

Un breve esame dei singoli articoli, ne illustrerà meglio il carattere e la portata.

L'articolo 1 si limita a precisare il concetto di inabilità permanente, contenuto nell'articolo 5 della legge attualmente in vigore.

L'articolo 2 determina il periodo di copertura assicurativa spettante ai soggetti che cessano di appartenere alla categoria artigiana, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

L'articolo 3 estende le prestazioni obbligatorie alle forme di assistenza sanitaria generica e farmaceutica, lasciando libere le assemblee delle Casse mutue di decidere la estensione ad ogni altra forma di assistenza integrativa. Tale norma stabilisce altresì il criterio dell'automatismo delle prestazioni.

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento delle prestazioni debba disciplinare l'intera materia assistenziale e non soltanto la normativa delle prestazioni obbligatorie.

L'articolo 5 tende a garantire all'assicurato la continuità assistenziale e ad evitare che eventuali conflitti di competenze tra enti pubblici privino, in concreto, dell'assistenza l'avente diritto.

L'articolo 6 riconosce ai sanitari la libertà di stipulare convenzioni con le Casse ed agli Ordini dei medici il compito di formare i relativi elenchi.

L'articolo 7 prevede per la elezione dei delegati alla assemblea provinciale un sistema molto simile a quello previsto per la elezione dei membri della Commissione provinciale per l'artigianato. Anzichè numerosi collegi locali, viene previsto un unico collegio elettorale provinciale, comprendente almeno una sezione elettorale in ogni Comune, e nel quale si votano liste di candidati provinciali in ragione di uno ogni cento iscritti nei ruoli dei titolari di imprese artigiane, con scrutinio di lista e sistema proporzionale. Le elezioni avranno luogo ogni due anni.

Gli articoli 8 e 9 introducono il sistema proporzionale per la elezione dei consiglieri

della Cassa mutua, elevano a 12 i membri eletti dall'assemblea provinciale, sopprimono la rappresentanza della Commissione provinciale per l'artigianato in seno al consiglio della Mutua per una evidente ragione di autonomia dei due organi, stabiliscono i criteri per la proposta degli esperti di nomina ministeriale.

L'articolo 10 sana un evidente errore, certamente di origine tipografica, esistente nella legge in vigore.

L'articolo 11 applica alla assemblea nazionale i principi democratici già affermati con il precedente articolo 7 per le assemblee provinciali.

L'assemblea nazionale non è composta, come nella legge in vigore, pariteticamente dai presidente delle Casse mutue, bensì è costituita dai delegati nazionali designati dalle assemblee provinciali, nella loro prima riunione, in ragione di un delegato nazionale per ogni cinquecento assicurati regolarmente iscritti, o frazione eccedente i trecento assicurati. Ogni delegato nazionale non può avere, in assemblea, più di cinque voti di delega e non può rappresentare più di una Cassa mutua provinciale. L'assemblea nazionale elegge diciannove (anzichè undici, come nella legge in vigore) membri del Consiglio centrale, con scrutinio di lista e sistema proporzionale. Le cariche sono biennali.

L'articolo 12 provvede ad aggiungere i limiti di tempo entro cui predisporre il regolamento delle prestazioni assistenziali.

L'articolo 13, a garanzia del funzionamento tecnico dei servizi ed uffici centrali della Federazione, condiziona la nomina del direttore centrale della Federazione alle risultanze di pubblico concorso.

L'articolo 14 regola la materia contributiva e delle fonti di finanziamento delle Casse e della Federazione, tenendo conto della più recente esperienza. Esso eleva la misura dei contributi, sia a carico dello Stato e sia a carico dell'assicurato, e ciò in relazione alle attuali risultanze dei bilanci delle Casse oltre che alla necessità di provvedere alla copertura del maggior costo della assistenza derivante dall'estensione delle prestazioni e

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla quasi totale soppressione delle limitazioni formali delle malattie assistibili.

Particolare innovazione presenta la lettera b) del citato articolo 11, la quale dispone che il contributo maggiorato a carico dell'assicurato sia comprensivo della quota per l'assicurazione antitubercolare. Tale quota, nel caso successive disposizioni legislative prevedano l'affidamento della gestione dell'assistenza antitubercolare ad altro Ente, sarà devoluta all'Ente gestore.

L'articolo 14 stabilisce altresì che il fondo di solidarietà nazionale venga ripartito annualmente in misura non inferiore ai tre quarti del suo ammontare, al fine di indicare una giusta politica anche in materia di accantonamenti.

L'articolo 15 prevede la revisione dei contributi fissati all'articolo precedente, sia per difetto e sia per eccesso rispetto al costo effettivo dell'assistenza, ma sempre tenendo presente il criterio della ripartizione del costo complessivo dell'assistenza, tra lo Stato e l'assicurato, nella stessa proporzione della contribuzione iniziale prevista dalla legge.

L'articolo 16 in considerazione di quanto stabilito al precedente articolo 2, in merito alla determinazione del periodo di copertura assicurativa, e dal successivo articolo 17, che prevede l'abolizione del periodo di iniziale carenza assicurativa, dispone che nessun rimborso è dovuto all'assicurato successivamente cancellato dai ruoli o dagli elenchi, in relazione ai contributi afferenti all'anno solare entro il quale è avvenuta la predetta cancellazione.

L'articolo 17 abolisce il periodo iniziale di carenza assicurativa, facendo decorrere il diritto alle prestazioni dalla data della notifica di iscrizione negli elenchi degli assistibili.

L'articolo 18 tende a garantire la continuità funzionale delle Associazioni mutue volontarie, che in molte situazioni provinciali costituiscono o possono costituire un valido ausilio per l'attività assistenziale delle Casse mutue, stabilendo i requisiti reali

che tali associazioni devono avere per poter essere legittimate alla delega della gestione assistenziale prevista dall'articolo 26 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Gli articoli 19 e 20 danno disposizioni per l'assistenza farmaceutica. Il costo della stessa è, per il 25 per cento, a carico degli industriali e dei commercianti del settore farmaceutico, secondo un principio già accolto in precedenti leggi; per il 25 per cento è pagato direttamente dall'assistito all'atto dell'acquisto dei preparati e delle specialità, con un evidente controllo automatico su la erogazione dell'assistenza; per il residuo 50 per cento grava su le Casse mutue, che sono coperte dai contributi previsti dall'articolo 14. La prescrizione dei medicinali, da parte del sanitario, è libera, e l'assistenza comprende l'erogazione di tutti i preparati e le specialità che si trovano in commercio.

L'articolo 21 abroga le norme in contrasto con il progetto di legge, e quindi affida alla assemblea nazionale della Federazione il compito di predisporre il regolamento elettorale per la elezione dei delegati alle assemblee provinciali.

L'articolo 22 indica le fonti economiche per il reperimento dei fondi occorrenti per il maggior onere derivante dalla presente legge.

Le proposte modifiche sono tali da consentire un reale miglioramento dell'assistenza agli artigiani, ed un efficace funzionamento del nuovo organismo assistenziale. Le modifiche stesse correggono difetti che la esperienza ha palesato, e soprattutto prevengono il verificarsi di gravi squilibri fra l'artigianato del settentrione e del centro e quello del meridione e delle isole, nella delicata materia dell'assistenza sanitaria. Con queste modifiche trova quindi più completa attuazione la norma costituzionale su l'assistenza sanitaria, e l'artigianato italiano consolida le proprie capacità produttive e la propria fiduciosa adesione ai principi della democrazia politica e sociale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

« Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente in misura superiore al 50 per cento ».

Art. 2.

Integrare l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, con l'aggiunta del seguente comma finale:

« All'infuori del caso previsto dal precedente comma, agli iscritti che cessano di appartenere alla categoria artigiana è conservato il diritto all'assistenza per un periodo di novanta giorni dalla fine dell'anno solare entro il quale è stata notificata all'interessato l'avvenuta cancellazione dagli elenchi degli assistibili ».

Art. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituiti come segue:

« Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni, indipendentemente dalla mancata od irregolare contribuzione:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale;
- c) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica, sia curativa;
- d) assistenza ostetrica;
- e) assistenza farmaceutica;

« Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

« Le modalità ed i limiti delle prestazioni assistenziali saranno fissati dal regolamento, da approvarsi a norma dell'articolo 17 ».

Art. 5.

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituiti come segue:

« Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge soltanto le malattie per le quali i soggetti, indicati al precedente articolo 5, sono obbligatoriamente assicurati per altra legge, e quelle indicate dalla legge 14 febbraio 1904, n. 36, e dal decreto ministeriale 23 aprile 1940, qualora riconosciute dalle competenti autorità sanitarie provinciali e comunali ».

« Tuttavia le Casse mutue provinciali, anche nei casi di malattie indicate nel comma precedente, sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza fino alla avvenuta pratica assunzione dell'onere assistenziale da parte dell'Ente competente ».

Art. 6.

Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

« I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialisti e quelli generici ».

Art. 7.

È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

« Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, i delegati all'assemblea provinciale in ragione di un delegato ogni cento iscritti o frazione pari o superiore a settanta.

« L'assemblea provinciale viene eletta ogni due anni. Le elezioni sono indette dal presidente della Cassa mutua con apposito pubblico manifesto, 120 giorni prima della scadenza del biennio.

« Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente della Cassa mutua entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

« Le liste possono contenere fino ad un massimo di tanti candidati quanti sono i delegati da eleggere, e devono essere presentate da almeno cento artigiani. Sia i presentatori sia i candidati devono essere artigiani iscritti nei ruoli. Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza all'ordine di presentazione.

« Per ciascun Comune viene costituito un seggio elettorale, composto da un presidente scelto fra gli amministratori degli enti locali, e da due artigiani scrutatori, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane in proporzione al numero dei loro associati. È in facoltà del Consiglio della Cassa mutua di costituire più seggi elettorali nei Comuni che abbiano un numero di artigiani iscritti nei ruoli, superiore a 500.

« Le elezioni avverranno con scrutinio di lista e sistema proporzionale. All'interno di ciascuna lista i candidati saranno eletti nell'ordine di presentazione, qualora manchi la espressione di voti di preferenza.

« L'assemblea provinciale si riunisce di norma una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo decida il Consiglio di amministrazione provinciale e lo richieda un quinto dei membri dell'assemblea stessa ».

Art. 8.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituiti come segue:

« L'assemblea provinciale dei delegati elegge i dodici rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11, lettera a).

« Ciascun delegato deve intervenire personalmente ed il voto è segreto. Le elezioni hanno luogo con scrutinio di lista e sistema proporzionale. All'interno di ciascuna lista i candidati saranno eletti nell'ordine di presentazione ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) dodici rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale;

c) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata ».

Art. 10.

La lettera o) del primo comma dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituita come segue:

« Decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni ».

Art. 11.

L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

«L'assemblea nazionale è costituita dai delegati nazionali nominati dalle assemblee provinciali delle Casse mutue, in ragione di un delegato nazionale per ogni cinquecento assistibili, regolarmente iscritti o frazione eccedente i trecento assistibili.

«Possono essere nominati delegati nazionali solamente gli artigiani iscritti negli elenchi dei soggetti della assicurazione obbligatoria. La nomina a delegato nazionale è compatibile con quella di delegato provinciale.

«La nomina dei delegati nazionali ha luogo nella prima riunione dell'assemblea dei delegati provinciali. La designazione avviene per scrutinio segreto, tenendo conto delle rappresentanze proporzionali esistenti in seno all'assemblea provinciale.

«Ogni delegato nazionale non può avere in assemblea più di quattro voti di delega, e non può rappresentare più di una Cassa mutua provinciale.

«All'assemblea nazionale spetta:

a) determinare le direttive di massima dell'azione della Federazione;

b) approvare entro il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo;

c) eleggere ogni due anni diciannove membri del Consiglio centrale con scrutinio di lista e sistema proporzionale;

d) eleggere ogni due anni i vice-presidenti del Consiglio centrale;

e) eleggere ogni due anni tre membri effettivi e due supplenti del collegio sindacale centrale ».

Art. 12.

La lettera c) del primo comma dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituita come segue:

«Predisporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento delle prestazioni assistenziali ».

Art. 13.

La lettera h) del primo comma dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituita come segue:

« Procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione da effettuarsi a seguito di pubblico concorso ».

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

«Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.000 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge; di cui lire 2.500 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 500 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito annualmente in misura non inferiore ai tre quarti del suo ammontare tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità;

b) con un contributo annuo di lire 2.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge. Il presente contributo è comprensivo di quello per l'assistenza antitubercolare fino a che successive disposizioni di legge non prevedano l'affidamento ad altro Ente dell'assicurazione antitubercolare in favore degli artigiani e dei loro familiari »;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dalla assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, qualora la Cassa stessa abbia deliberato di estendere agli as-

sistibili l'erogazione di prestazioni integrative ».

Art. 15.

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

« Qualora i contributi di cui alle lettere a) e b) risultino insufficienti od eccedenti rispetto al costo effettivo dell'assistenza, si provvederà con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione, alle necessarie variazioni, in guisa che il costo complessivo della assistenza sia ripartito tra lo Stato e l'assicurato nella stessa proporzione della contribuzione iniziale prevista dalla legge.

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

« I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 23 hanno inizio dal 1° gennaio dell'anno solare in cui è avvenuta l'iscrizione nei ruoli. La cancellazione dai ruoli o dagli elenchi avvenuta nel corso dell'anno solare, per la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 5, non conferisce alcun diritto a rimborso totale o parziale dei contributi afferenti all'anno solare in corso ».

Art. 17.

Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

« L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 6 avrà inizio dalla data della notifica di iscrizione negli elenchi ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito come segue:

« L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle Associazioni mutue artigiane volontarie, purchè di fatto esistenti e funzionanti nella Provincia alla data del 31 dicembre 1955, la gestione delle forme di prestazioni previste dall'articolo 6 della presente legge ».

Art. 19.

Le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani beneficiano di uno sconto del 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali. Tale sconto sarà a carico:

per il 15 per cento dei produttori di medicinali;

per il 3 per cento dei grossisti;

per il 7 per cento delle farmacie.

La scelta dei medicinali da parte del medico è libera nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 20.

L'assistenza farmaceutica comprende la erogazione di tutti quei preparati e quelle specialità che si trovano in commercio, e che — per il 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico — saranno pagati direttamente dall'assistibile all'atto dell'acquisto.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni legislative e delle norme di attuazione in contrasto con la presente legge.

L'assemblea nazionale della Federazione è tenuta a predisporre almeno sei mesi prima della convocazione delle elezioni il regolamento elettorale per l'elezione dei delegati alle assemblee provinciali.

Art. 22.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con un aumento della aliquota dell'imposta sul patrimonio delle società per azioni dallo 0,75 all'1 per cento per le società con oltre 100 milioni di capitale nominale.